



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 19 giugno 2012

Entrato in vigore in data 22 agosto 2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 27 agosto 2012

Entrato in vigore in data 8 ottobre 2012

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, comprensiva delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'art. 6 della legge 17.08.2005, n. 174, l'attività di estetista, di tatuaggio e di piercing, ai sensi della Legge 04.01.1990, n. 1, dalla Legge 11.10.1986, n. 713, dall'art. 10, comma 2 del D.L. 31.01.2007, n. 7, dal D.Lgs. 26.03.2010, artt. 77 e 78 e loro modifiche ed integrazioni;
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

ART. 2 – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: la

libertà d'iniziativa economica; la tutela dei consumatori; il buon andamento e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la pubblicità dell'azione amministrativa; la semplificazione documentale ed amministrativa.

2. Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente che disciplinano dette attività anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.

3. I requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetista, di tatuaggio e di piercing, sono quelle contenute nella normativa vigente.

4. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, sterilizzati, secondo le procedure di sterilizzazione e disinfezione ad alto livello disciplinate dalla normativa vigente in materia.

ART. 3 – ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

1. L'attività d'acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.

3. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo con l'uso delle attrezzature e alle condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo estetico. Anche tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto delle norme sanitarie e professionali con particolare riferimento a ciò che concerne la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti ed oggetti non monouso.

5. Nei locali in cui è esercitata l'attività di acconciatore è possibile vendere prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI ESTETISTA

1. L'attività è definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, inclusa l'attività di trucco semi permanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici: per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e s.m.i e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713 e s.m.i.. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni

dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. L'attività d'estetista è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili.

2. Nei locali in cui è esercitata l'attività d'estetista è possibile vendere alla clientela prodotti cosmetici, o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio e tecnico urbanistica.

ART. 5 – ATTIVITÀ DI TATUAGGIO

1. L'attività di tatuaggio è definita dalla normativa vigente e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili.

2. Nei locali in cui è esercitata l'attività di tatuaggio è possibile vendere prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI PIERCING

1. L'attività di piercing è definita dalla normativa regionale e dalla medesima disciplinata per gli aspetti non compresi nel presente regolamento e, in particolare, per quanto attiene ai requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, alla conduzione igienica ed alle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili.

2. Nei locali in cui è esercitata l'attività di piercing è possibile vendere prodotti o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio.

ART. 7 – DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti igienico-sanitari, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.

3. È consentita l'esposizione di una targa od un'insegna, visibile all'esterno dell'immobile ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni previste in materia. L'esposizione di una targa o di un'insegna, ben visibile all'esterno, è obbligatoria quando le attività disciplinate dal presente regolamento si svolgono presso il domicilio dell'esercente, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni che la disciplinano.

4. Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell'attività:

- a. l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio

- b. le tariffe delle prestazioni praticate.

ART. 8 – REQUISITI FONDAMENTALI

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:

- a. il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa vigente in materia, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche;
- b. il possesso da parte di chi svolge l'attività delle necessarie abilitazioni professionali corredate dal provvedimento di riconoscimento emesso dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- c. locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per le attività di estetista, tatuaggio, piercing.

2. Le attività di cui al presente regolamento sono esercitate in unità immobiliari aventi destinazione d'uso artigianale di *"acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing"*, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

ART. 9 – TITOLI ABILITATIVI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali d'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla sola dichiarazione d'inizio attività (DIA) che, se completa e regolarmente prodotta, abilita allo svolgimento dell'attività dalla data di presentazione.

2. Sono soggette a mera comunicazione:

- a. il subingresso ed ogni variazione che comunque comporti diversa titolarità di un esercizio già in possesso di titolo abilitativo, senza realizzazione contestuale degli interventi di cui al comma precedente;
- b. le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale dell'attività, le trasformazioni e le modifiche della compagine societaria;
- c. la variazione del soggetto professionalmente responsabile, ove previsto dalla normativa vigente;
- d. la sospensione dell'attività;
- e. la cessazione definitiva dell'attività.

ART. 10 – DICHIARAZIONE D'INIZIO ATTIVITÀ E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

1. La dichiarazione d'inizio attività (DIA), di cui all'art. 10 comma 1, è presentata con l'osservanza delle modalità procedurali previste dalla normativa di riferimento.

2. La dichiarazione d'inizio attività (DIA), con la quale s'attesta la sussistenza dei requisiti previsti e si dimostra la conformità dell'intervento alle normative di riferimento, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve in particolare contenere:

- a. dati anagrafici del richiedente;
- b. dati dell'impresa ed eventuale iscrizione agli Albi delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- c. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento o comunque previsti dalla normativa di riferimento;
- d. ubicazione e destinazione d'uso dei locali di svolgimento dell'attività;

- e. eventuali altre attività presenti nell'esercizio o svolgimento in strutture principalmente destinate ad altre attività;
3. La dichiarazione d'inizio attività (DIA) deve essere di norma corredata da:
- a. relazione descrittiva dell'attività e delle modalità con cui la medesima viene svolta, che evidenzi il rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento, per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetista, tatuaggio, piercing, sottoscritta dall'interessato e dal soggetto qualificato;
 - b. planimetria dei locali interessati dall'attività, della loro localizzazione delle condizioni di accessibilità con rappresentazione grafica del posizionamento delle attrezzature, degli arredi e dello schema di raccolta e smaltimento dei liquami, schema dell'eventuale impianto di ventilazione meccanica, e con indicazione della superficie totale dei locali, delle superfici dedicate alle singole attività di cui al presente regolamento e, nel caso di esercizi misti, la superficie degli spazi comuni alle attività, sottoscritte da tecnico abilitato alla progettazione;
 - c. relazione tecnica descrittiva dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, dalla quale rilevi la rispondenza e conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, agli allegati del presente Regolamento, con riferimento all'attività di acconciatore, alle disposizioni della normativa regionale per le attività di estetista, tatuaggio, piercing e, comunque, alla normativa vigente, sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione;
 - d. certificato di agibilità dei locali, a norma del Regolamento Edilizio comunale;
4. La documentazione di cui ai precedenti comma è comunque tenuta nei locali sede dell'attività, sin dalla data di ricevimento della medesima da parte del competente Servizio comunale o, comunque, dalla data in cui la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è efficace.
5. Sono tenuti nei locali sede dell'attività, secondo le modalità ed i termini di cui al comma precedente: tutti i titoli abilitativi variamente connessi all'esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti; il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso presso l'esercizio.
6. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.
7. La dichiarazione d'inizio attività (DIA) viene accolta tramite segnalazione di certificata di inizio attività (SCIA) dal competente Servizio di "Attività Produttive e Marketing" affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima DIA.

ART. 11 – COMUNICAZIONE EX ART. 10 COMMA 2

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 10 comma 2 sono presentate con l'osservanza delle modalità procedurali previste dalla normativa di riferimento.
2. Ciascuna comunicazione, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve contenere i dati e le dichiarazioni specificamente inerenti all'oggetto della stessa.
3. Ciascuna comunicazione è corredata altresì dalla documentazione che il dichiarante riterrà utile allegare, salva richiesta integrativa ove ritenuta necessaria dagli Uffici/Enti competenti, ai fini della registrazione o dell'aggiornamento dei dati d'archivio.
4. Le comunicazioni di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 10, sono effettuate dal subentrante, dichiarando che non è realizzato alcuno fra gli interventi di cui all'art. 10 comma 1.

5. In caso di subingresso *mortis causa*, l'erede o gli eredi potranno continuare ad esercitare l'attività, presentando la comunicazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera a) entro un anno dalla data di decesso del titolare, pena decadenza del titolo abilitativo originario.

6. Quanto oggetto delle comunicazioni ex art. 10 comma 2 è comunque reso noto agli Uffici ed Enti a vario titolo interessati.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Il controllo sul contenuto della dichiarazione inizio attività (DIA), di cui all'art. 10 comma 1, nonché sul contenuto delle comunicazioni, di cui all'art. 10 comma 2, spetta agli Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2. Gli agenti di Polizia Municipale ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche di altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione di eventuali sanzioni anche accessorie sono disciplinate dalle norme previste in materia.

ART. 13 – PROVVEDIMENTI CONFORMATIVI ED INTERDITTIVI

1. Nei casi in cui le attività di cui al presente regolamento siano esercitate senza i previsti titoli abilitativi, il Servizio "AA.PP. e Marketing" dispone la cessazione dell'attività.

2. Ove il Comune accerti l'assenza o il venir meno dei previsti requisiti soggettivi od oggettivi necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, diversi da quelli enunciati, assume gli opportuni provvedimenti conformativi od interdittivi.

ART. 14 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

2. Qualora l'attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e di piercing vengano svolte da impresa individuale il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:

- a. malattia;
- b. gravidanza e puerperio;
- c. assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la sospensione e qualora le condizioni lo richiedono, la cessazione dell'attività.

ARTI. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Relativamente alle attività di barbiere già autorizzate come tali alla data di entrata in vigore della legge 174/05:

- a. possono continuare a svolgere l'attività i soggetti che, già la esercitavano essendo in possesso della relativa qualificazione professionale;
- b. è consentito il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di

barbiere:

- a soggetti già in possesso della qualificazione di barbiere;
- a soggetti che già esercitino attività autorizzata di barbiere o abbiano precedentemente esercitato attività autorizzata di barbiere.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di ricorrere alla concertazione, con le associazioni rappresentative gli esercenti l'attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e di piercing, quelle rappresentative dei consumatori nonché con gli altri soggetti pubblici interessati, per definire indirizzi condivisi in ordine ad aspetti connessi all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il Presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione ai sensi dell'art. 102, comma 6, del vigente Statuto Comunale.

INDICE

Art. 1 - Oggetto ed ambito d'applicazione	pag. 2
Art. 2 - Principi e disposizioni generali	pag. 2
Art. 3 - Attività di acconciatore	pag. 2
Art. 4 - Attività di estetista	pag. 3
Art. 5 - Attività di tatuaggio	pag. 3
Art. 6 - Attività di piercing	pag. 3
Art. 7 - Disposizioni comuni relative all'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing	pag. 4
Art. 8 - Requisiti fondamentali	pag. 4
Art. 9 - Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi	pag. 5
Art. 10 - Dichiarazione di inizio attività	pag. 5
Art. 11 - Comunicazione ex art. 10 comma 2	pag. 6
Art. 12 - Controlli e sanzioni	pag. 7
Art. 13 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi	pag. 7
Art. 14 - Sospensione volontaria dell'attività	pag. 7
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 7
Art. 16 - Entrata in vigore	pag. 8

